12619/13

19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2012

SENTENZA N. 1759

REGISTRO GENERALE N. 26910/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	ARTURO CORTESE	- Consigliere -
Dott.	LUIGI LANZA	- Consigliere -
Dott.	EMANUELE DI SALVO	- Rel. Consigliere -
Dott.	GAETANO DE AMICIS	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PALELLA ROBERTO N. IL 26/07/1958

avverso l'ordinanza n. 2865/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/06/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG ~~Dott~~. che ha chiesto l'inammissibilità.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Palella Roberto ricorre per cassazione , tramite il difensore ,avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 5-6-12 , con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 14-5-07 , per genericità dei motivi.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione dell'art 606 cpp poiché i motivi dell'impugnazione proposta , a seguito di rimessione in termini , sottoponevano al giudice una serie di considerazioni inerenti alla personalità dell'imputato che non erano state sottoposte al giudice di primo grado , al fine di ottenere le circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non ha tenuto conto della possibilità , per il difensore , di presentare motivi nuovi ex art 585 cpp , come da espressa riserva formulata nell'atto di appello . Inoltre ,ai sensi dell'art 599 cp , laddove il gravame verta esclusivamente sulle generiche , occorre procedere a norma dell'art 127 cpp : ciò che , nel caso di specie , non è stato fatto.
   Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria in data 12-7-2012 , il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'art 581 lett c) richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi addotti .Il requisito della specificità dei motivi implica , infatti , a carico della parte , non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare , in modo chiaro e preciso , gli elementi che sono alla base delle censure , al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995 , Arra , rv n. 203513). E' dunque necessaria una indicazione precisa , anche se sintetica , delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta , in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass. 9-5-90 , Rizzi , Cass. pen 1991 , II , 959; Cass 14-5-1992 , Genovese , Riv. Pen. 1993, 440 ; Cass. 17-11-1993, Settecase , rv. n. 196795). Viceversa , il ricorrente si limita ad invocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della propria tesi né criticare , se non sulla base di affermazioni

apodittiche , le argomentazioni poste a fondamento della decisione. In particolare , il ricorrente non indica alcuna doglianza formulata nell'atto di appello , che avrebbe reso ammissibile l'impugnazione , sostanziandosi in una censura sufficientemente concreta e puntuale al discorso motivazionale della pronuncia di primo grado , limitandosi ad affermare che alla Corte d'appello erano state sottoposte delle valutazioni in ordine alla personalità dell'imputato , al fine di ottenere le attenuanti generiche , senza null'altro specificare .

4.1. Manifestamente infondata è poi la tesi secondo la quale , pur a fronte di motivi d'appello generici , al giudice di secondo grado sia preclusa la declaratoria di inammissibilità dell'atto di gravame , in considerazione dell'eventualità che il vizio possa essere sanato dall'esposizione di più analitiche argomentazioni nei motivi aggiunti o in memorie. Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , il principio secondo il quale l'indicazione di motivi generici nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengano depositati , ad integrazione , motivi nuovi nei termini di legge (cfr , ex plurimis , Cass. 3-12-1991 , Andricciola , Riv. Pen. 19993 , 499).

4.2. Manifestamente infondato è anche l'asserto secondo cui , in presenza di un appello inammissibile , il giudice di secondo grado debba procedere ex art 127 cpp poiché la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non debba essere emessa all'esito di una procedura caratterizzata dal rispetto delle forme di cui all'art 127 cpp , in quanto la disciplina stabilita da tale norma non va applicata a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio ma solo a quelli per cui la legge prevede espressamente l'adozione di tale procedura . Per quanto concerne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione , l'art 591 co 2 cpp si limita a disporre che il giudice , anche d'ufficio , dichiari con ordinanza l'inammissibilità , senza richiamare l'art 127 cpp (Cass 10-11- 1993 , Marletta , rv n. 196729; Cass. 22-11-2000, Milano , rv n. 218354).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E.1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma l'11-12-12 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 8 MAR 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito